

TRUST, NEGOZI FIDUCIARI E LEGGE SULLA CONCORRENZA

La oramai Legge sulla Concorrenza sdogana anche per la Farmacia gli strumenti del dopo di noi.

Vorrei partire con il testo di una recentissima Ordinanza del Consiglio di Stato (31 agosto) per la riforma dell' Ordinanza Cautelare del TAR Calabria concernente la gestione ereditaria e la successiva intestazione della titolarità di una farmacia ad un Trust .

In sostanza, il CDS afferma “ Appare necessario l'approfondimento in sede del merito attraverso l'individuazione della effettiva ratio delle disposizioni legislative nazionali e dei connessi profili di legittimità costituzionale e di compatibilità con il diritto europeo e se l'utilizzazione del Trust costituisca legittima ipotesi di trasferimento , oppure dia luogo ad una elusione dell'art. 7 commi 9 e 11 della legge 362/1991”.

Ora tale pronunciamento, ovviamente cautelare, assume una rilevanza al di là della legge in vigore al momento della istituzione anche per il fatto che si rende o renderà necessaria una armonizzazione obbligata con la nuova disciplina della titolarità della Farmacia privata così come disegnata dalla legge Concorrenza. L' istituto anche se orfano di una disciplina giuridica interna e in attesa di una pronuncia giurisdizionale che ne sancisca definitivamente la legittimità, e' palese che sia oggi utilizzato per le numerose finalità che esso consente di perseguire, non ultima l'utilità nell'ambito della definizione del passaggio generazionale dell'impresa e torno a ribadirlo perchè no della farmacia.

Meglio argomentando, la norma di diritto farmaceutico, fino a ieri non consentiva al minore erede di farmacia o al non farmacista la possibilità di gestire la medesima attraverso l'affidamento della direzione ad un farmacista terzo, se non per 18 mesi. Il nuovo testo della Norma Concorrenza, abrogativo del comma secondo dell'art. 7 Legge 362 cancella l'obbligo del “farmacista socio”, consentendo che socio possa essere qualsiasi persona fisica o giuridica, facendo venire meno ogni necessità di intestazione fiduciaria che sia dettata unicamente dalla mancanza dei requisiti di legge.

In particolare l'istituto del Trust non può più essere definito lesivo o elusivo della disciplina vigente in quando essendo il Trustee normalmente farmacista questi può benissimo assumere la funzione che gli è propria vale a dire quella gestoria dell'impresa farmacia sulla base del contratto stipulato col disponente:

- a) per il raggiungimento di determinati scopi;
- b) a beneficio di uno o piu' soggetti terzi;

ma anche quella di direttore tecnico, rafforzando e non sminuendo il diritto di titolarità e la professionalità del farmacista in farmacia.

Potremmo ben dire che il 2DDL” ha sdoganato definitivamente anche questo istituto.

Prof. M.Mascheroni

Università Meier – Studio Mascheroni Milano